



## **UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA**

### **SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE**

**Comuni di Castell'Arquato – Lugagnano Val d'Arda- Morfasso – Vernasca**  
Sede Amministrativa Piazza Municipio, 3, 29014 Castell'Arquato (PC)  
Tel. 0523.804000 Fax 0523.803982

### **REGOLAMENTO PER L'ARMAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE** *(legge quadro 7 marzo 1986, n. 65 - D.M. 4 marzo 1987, n. 145)*

#### **Art. 1** **Generalità**

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Montani alta Val d'Arda che rivestono la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza, a termini del Regolamento del Ministero degli Interni concernente l'armamento degli appartenenti all'Ufficio di Polizia Municipale del 4 marzo 1987 n.145, sono dotati e portano l'arma in dotazione per esigenze di difesa personale.

#### **Art. 2** **Casi di porto dell'arma**

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge n.65 del 1986, e successive modificazioni, i servizi per i quali il personale del Servizio porta l'arma comune da sparo nel territorio dell'Unione sono i seguenti:

- a) servizi effettuati sul territorio dell'Unione ai fini della vigilanza in materia di polizia locale, polizia amministrativa, polizia stradale, polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza;
- b) servizi di vigilanza e protezione della sede del Servizio e delle altre sedi di proprietà dell'Unione;
- c) servizi notturni e di pronto intervento.

2. Al generale regime di divieto di porto dell'arma al di fuori del territorio dell'Unione dei Comuni Montani alta Val d'Arda, è fatta eccezione nei seguenti casi:

- a) considerata l'assegnazione dell'arma in forma continuativa, per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa;
- b) nelle fattispecie, per effettuare missioni esterne al territorio dell'Unione:  
per soccorso, casi di calamità e disastri, per rinforzo, ma solo previo accordi tra le Amministrazioni interessate, comunicati ai Prefetti territorialmente competenti. Tale impiego è disposto, di volta in volta, con provvedimento del Presidente dell'Unione; missioni effettuate in base ad apposita autorizzazione del Presidente dell'Unione; servizio scorta del materiale elettorale, ricezione e consegna dello stesso nella sede provinciale della Prefettura; servizi

effettuati in collaborazione con le Forze di Polizia ai sensi dell'art.3, della legge n. 65 del 1986, salva diversa richiesta dell'Autorità di pubblica sicurezza; operazioni di polizia d'iniziativa dei singoli operatori, nei casi di flagranza di illeciti commessi nel territorio dell'Unione. In tale caso l'addetto di Polizia dovrà mantenersi, in quanto possibile, in costante contatto con il Presidente dell'Unione per la necessaria assistenza operativa.

3. Limitatamente al territorio dell'Unione dei Comuni Montani alta Val d'Arda, al personale assegnatario dell'arma in forma continuativa che rivestono la carica di agente di pubblica sicurezza, è consentito il porto dell'arma anche fuori servizio; in tale eventualità, l'arma è portata in modo non visibile.

### **Art.3 Numero delle armi in dotazione**

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio di Polizia Municipale, equivale al numero degli appartenenti al Corpo in possesso della qualifica di Agente di P.S.

2. Tale numero è fissato con provvedimento del Presidente dell'Unione e comunicato al Prefetto.

### **Art. 4 Tipo di armi in dotazione**

L'arma in dotazione agli addetti è la pistola semiautomatica o la pistola a rotazione i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n.110, e successive modificazioni.

### **Art. 5 Modalità di porto dell'arma**

1. Gli appartenenti al Servizio di cui all'art. 2, che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossando l'uniforme, portano l'arma nella fondina esterna, corredata di caricatore di riserva.

2. Gli appartenenti al Servizio che svolgono servizio in abiti borghesi, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7/3/1986, n. 65, la portano in modo non visibile.

3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

### **Art. 6 Assegnazione dell'arma**

1. L'arma comune da sparo viene assegnata nominalmente e in via continuativa agli appartenenti al Servizio che rivestono la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

2. L'assegnazione così disposta avviene in ragione delle attività generali operative del Servizio cui partecipano gli appartenenti dello stesso, secondo le modalità esplicitate nell'art. 2.

3. Il Presidente dell'Unione comunica, con proprio provvedimento di revisione, eventuali modifiche di assegnazione in via continuativa dell'arma; i provvedimenti sono comunicati al Prefetto.

4. L'arma va tenuta in posizione di sicurezza con il caricatore inserito e senza munizionamento in camera di scoppio, salvo diverso ordine. Negli spostamenti all'interno delle sedi, l'arma va tenuta in fondina e mai impugnata per il trasporto. A bordo di veicoli in dotazione l'arma deve essere tenuta nella fondina e mai abbandonata sui sedili o nell'abitacolo del mezzo.

5. Lo scarico eventuale dell'arma deve avvenire nell'apposita postazione, fissa o mobile, all'uopo predisposta.

6. Si applicano comunque per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

7. Del provvedimento di assegnazione continuativa dell'arma in dotazione è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto, o in altro documento rilasciato dal Presidente dell'Unione che l'addetto è tenuto a portare con sé.

#### **Art. 7**

#### **Custodia dell'arma, doveri dell' assegnatario**

1. L'appartenente al Servizio di Polizia Municipale, che riceve l'arma in assegnazione, deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- c) applicare sempre e comunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- d) mantenere il livello di addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro organizzate dal Servizio, o dall'assegnatario, presso la sezione del tiro a segno nazionale di Piacenza.

#### **Art. 8**

#### **Istituzione della cassaforte/ricovero armi e munizioni**

1. E' istituita presso la Sede di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Montani alta Val d'Arda la cassaforte/ricovero del Servizio, nella quale sono custodite le armi in dotazione, nonché il relativo munizionamento eventualmente depositate dal personale che temporaneamente è impossibilitato a custodirle.

La cassaforte del Servizio è fissata in modo stabile alla struttura murale della sede.

2. Il Presidente dell'Unione nomina, fra il personale in organico al Servizio, il responsabile della gestione armi, con cui, in concerto, detiene copia delle chiavi della cassaforte/deposito delle armi, munizioni e strumenti di autotutela.

3. Di eventuali depositi e ritiri armi, munizioni e strumenti di autotutela, temporanei o definitivi, il singolo operatore rivolge richiesta scritta, e registrata al protocollo della sede, al responsabile del maneggio armi o al Presidente dell'Unione.

## **Art. 9** **Addestramento**

1. Gli appartenenti all'Ufficio di Polizia Municipale, che rivestono la qualità di Agenti di P.S., prestano servizio armato, previo conseguimento del necessario addestramento e dopo aver superato l'annuale corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso la Sezione del Tiro a Segno Nazionale ove il Servizio è iscritto.
2. Oltre a quanto previsto dalla Legge 28/5/1981 n. 286, concernente disposizioni per l'iscrizione alle sezioni di Tiro a Segno Nazionale, il Presidente dell'Unione può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per il personale della Polizia Municipale
3. L'assegnatario può, se provvisto di licenza privata di trasporto d'arma, recarsi presso la sezioni di Tiro a Segno Nazionale trasportando l'arma assegnata, accompagnata da tesserino di riconoscimento ove menzionata la matricola, al fine di eseguire sessioni di tiro di addestramento supplementari in forma privata.

## **Art. 10** **Strumenti in dotazione individuale**

1. Fatto salvo quanto stabilito dalla legge, ai sensi del presente Regolamento, al personale del Servizio di Polizia Municipale sono assegnati in dotazione individuale i seguenti strumenti:
  - a) - segnale distintivo (paletta) a norma dell'art. 24 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.;
  - b) - fischiello;
  - c) - manette;
  - d) - guanti anti-taglio ed anti-siringa ad alta protezione;
  - e) - eventuale altra dotazione tecnica di protezione o di ausilio stabilito dal Presidente dell'Unione.

## **Art. 11** **Strumenti di autotutela**

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale potranno essere dotati, durante l'orario di servizio, anche dei seguenti strumenti di autotutela :
  - a) - Bastone distanziatore di sicurezza estensibile;
  - b) - Spray antiaggressione conforme al nuovo D.L. Del 12 maggio 2011 n. 10 irritante a base di peperoncino naturale.
2. L'acquisto e l'assegnazione di detti strumenti, e delle parti soggette a consumo o deterioramento, sono menzionate con relazione di servizio, registrate al protocollo della Sede, dal responsabile del maneggio armi o dal Presidente dell'Unione.

## **Art. 12** **Formazione ed addestramento all'uso**

1. L'assegnazione degli strumenti di autotutela di cui all'art. 11 può avvenire solo ed esclusivamente dopo l'effettuazione di un apposito corso che preveda, oltre all'addestramento all'uso, anche un'adeguata formazione relativamente ai presupposti normativi che ne legittimino l'eventuale utilizzo.

2. La formazione e l'addestramento devono avere una durata di almeno 8 ore complessive e devono prevedere, al loro termine, il superamento di una specifica verifica.

3. Il Responsabile dà atto, nel provvedimento di assegnazione, dell'avvenuta formazione.

### **Art. 13**

#### **Caratteristiche degli strumenti di autotutela**

1. Lo spray antiaggressione consiste in un dispositivo, dotato di bomboletta ricaricabile, contenente un prodotto le cui caratteristiche di composizione devono essere le stesse dei prodotti di identica tipologia in libera vendita ed il cui effetto, non lesivo rispetto all'uso su persone o animali, sia garantito da apposita documentazione attestata dal produttore.

2. Il dispositivo deve essere fornito con la documentazione tecnica, in italiano, che riporti: l'indicazione delle sostanze contenute e del loro quantitativo, le necessarie istruzioni per l'utilizzo, l'indicazione degli interventi da effettuare per far cessare gli effetti irritanti dopo il suo uso, nonché gli eventuali effetti collaterali riscontrabili.

3. La quantità di sostanza contenuta nella bomboletta deve essere facilmente verificabile da ciascun assegnatario e così dicasi pure per la data di scadenza che deve essere verificabile direttamente ed agevolmente.

4. Il bastone estensibile consiste in un dispositivo, di colore bianco, composto da elementi telescopici che in condizione di non utilizzo rimangono chiusi l'uno all'interno dell'altro. Lo strumento deve essere strutturato in modo che non si verifichino aperture accidentali. Ogni strumento dovrà recare un numero identificativo.

5. Il dispositivo, in quanto strumento di autodifesa, non può essere aperto, nel corso dello svolgimento dei servizi, se non in condizioni che ne legittimino un eventuale uso per finalità esclusivamente difensive.

### **Art.14**

#### **Trasferimento delle funzioni**

Alla successione del nuovo Presidente dell'Unione, lo stesso comunicherà la propria posizione istituzionale alla Prefettura di Piacenza, corredata dell'elenco dell'armamento presente ed assegnato al personale attivo in Servizio di Polizia Municipale.

### **Art. 15**

#### **Rinvio alle norme di legge e di regolamento**

Per tutto quanto non previsto dal presente Titolo, valgono le norme legislative e regolamentari in materia di armi.